



## **FOGLIO INFORMATIVO MUTUI CULTURA LIGHT 2.0**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Istituto per il Credito Sportivo**, Ente di Diritto Pubblico, costituito con legge del 24/12/1957, n. 1295 e successive modificazioni e integrazioni.

**Sede legale:** Roma Via G. Vico, 5 - 00196  
Tel. 06.324981 Fax 06/3612143

**Uffici di rappresentanza:** Milano Via Santa Tecla, 5- 20122  
Tel. 02.67481808 Fax 02.67481774

Palermo Via della Libertà, 56 - 90143  
Tel. 091.344532 Fax 091.6269820

Iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, al numero 10630.

Sito internet: [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it)

E-mail [info@creditosportivo.it](mailto:info@creditosportivo.it)



### **CHE COS'E' IL MUTUO LIGHT ICS**

E' un finanziamento a medio termine per finanziare lavori di manutenzione degli edifici e giardini storici vincolati ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" o di strutture destinate ad attività culturali o ad esse strumentali su tutto il territorio nazionale, all'acquisto o restauro di beni culturali relativi all'attività culturale esercitata o acquisto di attrezzature e beni strumentali o comunque connessi per una migliore fruizione dei beni culturali o per la loro protezione e sicurezza,

E' un finanziamento a medio termine con erogazione in unica soluzione su presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

Il mutuo light è normalmente garantito da fidejussioni personali ed è assistito da garanzie prestate dal Fondo di Garanzia ex d.l. 34/2020 qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme che le disciplinano.

Si tratta quindi di un mutuo chirografario.

### **TIPI DI MUTUO E RISCHI**

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso.

#### **Mutuo a tasso fisso<sup>1</sup>**

Sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.

Lo svantaggio è non poter usufruire di eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi di mercato nel periodo di ammortamento.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### **DESTINATARI DEL MUTUO ICS**

Società ed Associazioni culturali (includere le imprese culturali e creative che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale), Enti Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni

<sup>1</sup> Vedi Legenda



## GARANZIE

### FONDI DI GARANZIA EX D.L. 34/2020

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia di cui all'art.184, comma 4, del d.l.19 maggio 2020, n. 34 è rilasciata nella misura almeno del 60% dell'importo finanziato.

Per il dettaglio sul funzionamento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia reperibile sul sito internet di ICS alla sezione Fondo di Garanzia <https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/>

### FIDEIUSSIONE PERSONALE

È previsto il rilascio di fideiussione personale nella misura massima del 40% dell'importo mutuato.

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, con il rilascio di una fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale). La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione in solido per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito. Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.



**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CULTURA LIGHT 2.0:  
Dipende dal TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)  
Oltre al TAEG il mutuatario deve considerare eventuali altre spese da sostenere**

VOCI		COSTI
<b>IMPORTO FINANZIABILE (minimo e massimo)</b>		Da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 60.000,00
<b>DURATA AMMORTAMENTO</b>		Fino a 7 anni
<b>TASSI</b>	<b>TASSO DI INTERESSE DI AMMORTAMENTO</b>	<p>Il tasso di ammortamento è un tasso fisso, che viene determinato di norma prendendo come riferimento l'IRS<sup>2</sup> di durata pari a quella del mutuo aumentato di uno "spread" (maggiorazione) <b>del 3,90 p.%,</b> fermo restando ulteriori agevolazioni che l'Istituto potrà riconoscere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale; il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso "soglia" pro tempore vigente, ai sensi della normativa in materia di usura, diminuito di 0,50 p.%. Nel caso in cui il valore del tasso IRS, come sopra rilevato, scendesse, anche per eventi eccezionali, al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread.</p> <p>Il tasso di ammortamento viene fissato 7 gg lavorativi antecedenti la stipula del contratto di mutuo.</p>
	<b>TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO<sup>3</sup></b>	<p>Gli interessi di preammortamento vengono regolati a tasso fisso, che viene determinato di norma prendendo come riferimento l'IRS<sup>4</sup> di durata pari a quella del mutuo aumentato di uno "spread" (maggiorazione) <b>del 3,90 p.%;</b> il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso "soglia" pro tempore vigente, ai sensi della normativa in materia di usura, diminuito di 0,50 p.%. Nel caso in cui il valore del tasso IRS, come sopra rilevato, scendesse, anche per eventi eccezionali, al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread.</p> <p>I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dal mutuatario e calcolati secondo il criterio "giorni effettivi/360".</p>
	<b>TASSO DI MORA<sup>5</sup></b>	<p>E' pari al tasso vigente nel periodo di mancato/ritardato pagamento aumentato di 2 punti percentuali (ovvero 200 punti base); il tasso di mora non potrà essere comunque superiore al "tasso soglia" pro tempore vigente ai sensi della normativa in materia di usura.</p>

<sup>2</sup> Vedi legenda

<sup>3</sup> Vedi legenda

<sup>4</sup> Vedi legenda

<sup>5</sup> Vedi legenda

<b>SPESE</b>	<b>SPESE DI ISTRUTTORIA</b>	Le spese d'istruttoria sono trattenute direttamente dall'ammontare erogato. Si considerano pertanto versate in sede di erogazione del mutuo. Le spese d'istruttoria ammontano a 500,00 €								
	<b>ALTRE SPESE</b>	<p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA:</b> attualmente dello 0,25%, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.p.r. n. 601/1973, da corrispondersi sull'importo erogato, al momento dell'erogazione del mutuo. In luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di mutuo e si applica soltanto se è contenuta in specifica opzione del cliente per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del DL 145/2013.</p> <p><b>RISOLUZIONE IMPORTO MUTUO:</b> compenso, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di mutuo</th> <th>Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Compenso omnicomprensivo nella misura del 3%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 3=€ 1.030)</td> </tr> </tbody> </table> <p>- <b>ESTINZIONE ANTICIPATA:</b> compenso, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di mutuo</th> <th>Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Compenso omnicomprensivo nella misura del 3%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 3=€ 1.030)</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprensivo nella misura del 3%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 3=€ 1.030)	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprensivo nella misura del 3%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 3=€ 1.030)
	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo								
Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprensivo nella misura del 3%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 3=€ 1.030)									
Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo									
Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprensivo nella misura del 3%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 3=€ 1.030)									
<b>SPESE PER RINEGOZIAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ACCOLLO<sup>6</sup></b>	Nell'ipotesi di rinegoiazione del tasso o di altre condizioni di finanziamento, ristrutturazione del debito, di accollo devono essere versate le spese che si considerano € 350,00 per mutuo.									
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>TIPO DI AMMORTAMENTO</b>	AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE <sup>7</sup>								
	<b>TIPOLOGIA DI RATA<sup>8</sup></b>	Nei mutui a tasso fisso la rata è costante, gli interessi sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria, non è pertanto influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.								
	<b>PERIODICITA' DELLE RATE</b>	MENSILE								

6 Vedi Legenda

7 Vedi Legenda

8 Vedi Legenda



## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

### Esempio 1 - TASSO FISSO PER MUTUI LIGHT

Tassi e rate dei mutui valutate in base all'IRS del 27/05/2021, con floor pari a zero, ipotizzando di aver concordato i seguenti:

<b>Durata del mutuo</b>	anni 7
<b>Importo del mutuo in €</b>	€ 60.000,00
<b>Piano d'ammortamento</b>	con 84 mensilità posticipate
<b>Mensilità di ammortamento lorda in €</b>	€ 817,37
<b>Costo lordo del mutuo in €</b>	€ 68.664,97
<b>Tasso di interesse applicato (IRS + spread ipotizzato)</b>	3,90% (IRS 7 anni con floor pari a zero + spread ipotizzato 3,90 %)
<b>TAEG<sup>9</sup></b>	4,43%

Nel **TAEG** sopra riportato sono comprese le spese di istruttoria (€ 500,00 ICS e € 150,00 Fondo Garanzia) e il premio annuale Fondo di Garanzia pari allo 0,25% dell'importo del mutuo garantito.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio<sup>10</sup> (TEGM)** previsto all'art. 2 della legge sull'usura (L.108/1996) relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet e presso le sedi dell'Istituto.

<sup>9</sup> Vedi Legenda

<sup>10</sup> Vedi Legenda



## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il mutuatario deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

<b>SPESE PER AMMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA EX D.L. 34/2020</b>	<p>In caso di domanda di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia ex D.L. 34/2020, come previsto dal Regolamento sulle modalità di gestione del Fondo di Garanzia, il mutuatario dovrà corrispondere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la somma di € 150,00 a copertura delle spese di istruttoria e di gestione della pratica presso il Fondo di Garanzia,</li><li>- un premio annuale massimo dello 0,25% dell'importo garantito, che si ridurrà in proporzione al debito residuo del mutuo.</li></ul>
--	---

## TEMPI DI EROGAZIONE

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** il tempo intercorrente tra il completamento della documentazione richiesta per l'istruttoria e la lettera di concessione/diniogo della richiesta di finanziamento è fissato in 15 gg lavorativi per i mutui che non necessitano di autorizzazioni comunali e/o del coinvolgimento del Fondo di Garanzia. In tali casi, la durata dell'istruttoria può arrivare a 90 gg.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** Tempo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione delle somme. La disponibilità dell'importo mutuato coincide con la data di stipula.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### ESTINZIONE ANTICIPATA

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento, è consentita l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, che avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che il mutuatario sia in regola con i pagamenti e che effettui: a) il rimborso in contanti dell'intero residuo capitale mutuato risultante dal piano di ammortamento alla data dell'estinzione; b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura riportata nella tabella di cui alla voce "Spese gestione contratto/Altre spese/Estinzione anticipata"; c) il pagamento delle rate scadute alla data di estinzione; d) richiesta scritta ( fax, mail, lettera, etc) alla banca con preavviso di almeno 30 giorni dalla data dell'estinzione stessa.

### PORTABILITÀ DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es: commissioni, spese, oneri o penali, etc). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI MUTUO:** 60 giorni dalla data di estinzione del mutuo.

**RECLAMI** - Definizione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure [ufficioreclami@creditosportivo.it](mailto:ufficioreclami@creditosportivo.it)).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare - anche in assenza di preventivo reclamo - presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

<b>LEGENDA</b>	
<b>Tasso di interesse</b>	<b>Tasso fisso:</b> non varia per tutta la durata dell'ammortamento
<b>Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	L' I.R.S. (Interest Rate Swap) è il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle 11,00 cinque giorni lavorativi antecedenti a quello dell'erogazione a saldo del mutuo. I tassi SWAP sono rilevabili sul Sole 24 ore o alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters. In casi particolari per operazioni di rilevante entità l'IRS di riferimento potrà essere quello relativo alla durata finanziaria equivalente.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione come sopra definiti. Lo spread è massimo 4,85 p.% e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso "soglia" pro tempore vigente, ai sensi della normativa in materia di usura.
<b>Rata</b>	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per il rimborso del mutuo secondo le scadenze stabilite contrattualmente (piano di ammortamento). La rata è composta di: - una quota di capitale (a titolo di rimborso dell'importo mutuato); - una quota di interessi (a titolo di interessi dovuti per i mutui).
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Piano di ammortamento alla francese</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia che prevede una rata costituita da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il mutuo viene rimborsato, l'ammontare della quota degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Tasso Effettivo Globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa (ad es: le spese d'istruttoria; ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa con il mutuo).



**IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**  
**RAPPRESENTANTE ICS CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE FUORI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO**

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_  
QUALIFICA \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO (da compilare solo se non RCZ) \_\_\_\_\_  
NUMERO DI TELEFONO \_\_\_\_\_ E MAIL \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

L'Istituto per il Credito Sportivo La informa che i dati da Lei forniti tramite la scheda di seguito compilata sono trattati dall'istituto in qualità di Titolare ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679 per finalità di assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza bancaria. Il conferimento di tali dati è necessario e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6, I comma lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità di trattamento e saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici.

Titolare del trattamento: Istituto per il Credito Sportivo, Via G. Vico 5- 00196 Roma

Responsabile della protezione dei dati personali c/o Istituto per il Credito Sportivo – email [compliance@creditosportivo.it](mailto:compliance@creditosportivo.it)

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Responsabile della UO Organizzazione – email [organizzazione@creditosportivo.it](mailto:organizzazione@creditosportivo.it).

✂-----

**DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE**

SOCIETA' o ENTE di appartenenza \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
NUMERO DI TELEFONO \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_  
COGNOME \_\_\_\_\_  
QUALIFICA \_\_\_\_\_  
TIPO DOCUMENTO \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_  
Dichiaro di avere ricevuto da questo Istituto il Foglio Informativo n. \_\_\_/\_\_\_.  
Per Ricevuta \_\_\_\_\_